

### **Circolare n. 06/2013 – Autonomi, le aliquote contributive 2013 presso l'INPS.**

L'INPS, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, ha comunicato le seguenti aliquote per l'anno 2013 relative ai:

- soggetti che non sono assicurati con altre forme pensionistiche obbligatorie, aliquota 27,72%;
- soggetti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota 20,00%.

Il progressivo incremento dell'aliquota contributiva IVS degli iscritti alla gestione separata dell'INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero, successivamente modificata dal D.L. Sviluppo che porterà dall'attuale aliquota dal 27,72% al 33,72% per l'anno 2018, livellandola così a quella dei lavoratori subordinati; per i soggetti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota contributiva si attesterà al 24,00% nel 2018.

Resta invariata la ripartizione dell'onere contributivo che rimane:

- 1/3 a carico del collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.

Rimane invariata anche la ripartizione dell'onere contributivo:

- 55% a carico dell'associante;
- 45% a carico dell'associato.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA, viene applicata una rivalsa sul cliente del 4% caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.

Le aliquote sopra trascritte si applicano fino al raggiungimento del limite massimo, pari ad € 99.034,00 per l'anno 2013; oltre il predetto limite il compenso non sviluppa nessun contributo e non deve essere versato in quanto non si matura la pensione.

La gestione separata INPS è l'unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Esiste tuttavia un minimale da rispettare ai fini del versamento per il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile al lavoratore ai fini della pensione, che per l'anno 2013 è di € 15.357,00. Questo significa che, se una persona lavora tutto l'anno e guadagna meno di 15.357,00, riceverà un'anzianità utile ai fini della pensione inferiore all'anno effettivamente lavorato.

Es.: un collaboratore lavora tutto l'anno guadagnando la metà del minimale, cioè € 7.678,50, nel suo estratto conto si troverà riconosciuta dall'INPS soltanto 6 mesi di anzianità utile ai fini della pensione.

Infine le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013, l'INPS le considera percepite nel periodo di imposta precedente secondo il principio di cassa allargato. Pertanto i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

Roma 18/03/2013